Camera di Commercio
Alessandria-Asti

OGGETTO: Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022: stralcio ruoli fino a 1.000,00 euro.

PRESENTI:

COSCIA Gian Paolo	–	Presidente
FERRARI Adelio Giorgio	–	in rappresentanza del settore Artigianato
GORIA Erminio	–	in rappresentanza del settore Industria
GUASCO Giorgio	–	in rappresentanza del settore Commercio
PEDRAZZI Alice	–	in rappresentanza del settore Commercio
REPETTO Franco	–	in rappresentanza del settore Servizi
RICAGNI Carlo	–	in rappresentanza del settore Agricoltura
SERPENTINO Maurizio	–	in rappresentanza del settore Cooperazione
DI COLA Alessio	–	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
FERRI Paola	–	Revisore dei Conti

Sono assenti giustificati i Signori:

LOMBARDI Marinella	–	Revisori dei Conti

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli.

Sono presenti la dott.ssa Simona Gallo e la dott.ssa Fulvia Bocchino responsabili rispettivamente dei servizi amministrativo contabili delle sedi territoriali di Alessandria e di Asti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Camera di Commercio
Alessandria-Asti

Relatore: IL PRESIDENTE

La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto una complessa normativa diretta a consentire – a determinate condizioni – la diminuzione del carico fiscale per i contribuenti che abbiano debiti con le pubbliche amministrazioni. La norma alla base della manovra è contenuta nell'articolo 1 comma 222 che dispone l'automatico annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali.

Uno stralcio simile a quello previsto per le amministrazioni centrali è consentito anche agli altri enti pubblici, tra cui le Camere di commercio, ma con alcuni limiti e procedure differenti.

In particolare l'articolo 1 comma 227 della succitata legge n. 197/2022, in vigore dal 01/01/2023, precisa che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti come le Camere di commercio, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera solo per le somme dovute, a tale data, a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni;
- interessi di mora (di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

Lo stesso comma precisa inoltre che "*Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.*"

Con riferimento alle Camere di commercio tale norma è applicabile al diritto annuale.

Il comma 228 del medesimo articolo 1 precisa poi che per le sanzioni amministrative "*… diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, … le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*". In aggiunta, l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle già menzionate sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. Questa norma, per le Camere di commercio, ha un rilievo ad esempio per sanzioni quali quelle irrogate per violazioni REA.

Si evidenzia che nessuna decisione compete alle Camere per quelle sanzioni che, pur comminate dagli Enti camerali, vanno a beneficio dell'Erario (creditore effettivo).

Il comma 229 dispone poi che gli enti creditori come le Camere di commercio possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (evitando quindi l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet, entro lo stesso termine, e dando contestualmente notizia dell'adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Si rileva che l'eventuale adesione allo stralcio, dai singoli ruoli emessi, di alcune somme (che non sono mai ingenti) non comporta l'annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico della Camera. Dato il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore e l'onere invece pieno sulla Camera, si ritiene, in linea con quanto emerso dall'istruttoria attuata dagli uffici di Unioncamere (si veda nota prot. 0002609/U del 30.01.2023), che l'adesione non porti alcun effettivo beneficio e che non sia conveniente per l'ente creditore.

Camera di Commercio
Alessandria-Asti

Si precisa inoltre che la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro.

Il Relatore, alla luce di quanto sopra esposto, propone di esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale prevista dall'art. 1 comma 229 della legge n. 197/2022 in quanto non conveniente per l'Ente e non pregiudizievole per le imprese.

Fa infine presente che nel periodo oggetto della norma, ossia gli anni dal 2000 al 2015, erano ancora esistenti le due ex Camere di commercio di Alessandria e di Asti, contraddistinte dai seguenti codici enti:
19000 Camera di commercio di Alessandria
19000 Camera di commercio di Asti
12232 Camera di commercio di Alessandria - Ufficio metrico e Ufficio UPICA
12237 Camera di commercio di Asti, Ufficio metrico e Ufficio UPICA

Ogni codice ente deve essere oggetto di una specifica comunicazione all'Agenzia Entrate Riscossione, circa la non applicazione dell'annullamento parziale dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Terminata l'esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO l'articolo 1 commi 222, 227, 228 e 229 della legge n. 197 del 29.12.2022;

VISTA l'istruttoria effettuata dagli uffici di Unioncamere e riportata nella prot. n. 0002609/U del 30.01.2023 "Legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022) - stralcio dei ruoli camerali e rottamazione delle cartelle di ruolo;

CONDIVISA la proposta del Relatore;

VISTO l'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

D E L I B E R A

1. di non applicare l'annullamento parziale previsto dall'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197 del 29.12.2022 dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle ex Camere di commercio di Alessandria e di Asti, riferibili ai seguenti codici ente:

   19000 Camera di commercio di Alessandria
   19000 Camera di commercio di Asti
   12232 Camera di commercio di Alessandria - Ufficio metrico e Ufficio UPICA
   12237 Camera di commercio di Asti, Ufficio metrico e Ufficio UPICA

Camera di Commercio
Alessandria-Asti

2. di dare mandato agli uffici camerali affinché comunichino la decisione di non adesione all'Agente della Riscossione e provvedano alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

FB/SG

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Signed by COSCIA GIAN PAOLO ROBERTA PANZERI
31.01.2023 16:03:33 UTC